

N9-2/ 2022 PU

Oggetto: RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| - dott. Carmine Capozzi            | Giudice relatore |
| - dott. Giacomo Lucente            | Giudice          |

deliberando sul ricorso per concordato preventivo depositato nel termine concesso ex



vista la documentazione allegata alla domanda di regolazione della crisi;

esaminata la documentazione integrativa depositata nel termine concesso, ai sensi dell'art.47, co.4 CCII, con decreto del 23.1.2023;

esaminata la relazione/attestazione del professionista indipendente;

visto il parere reso dal commissario giudiziale ai sensi dell'art.47, co.1 CCII;

premesse:

- a. che la società ricorrente ha depositato un piano di concordato in continuità aziendale diretta che prevede, con un orizzonte temporale di n.60 mesi:
  - (i) la prosecuzione dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII, con ricapitalizzazione del capitale sociale, allo stato interamente perduto, subordinatamente all'omologa definitiva del presente concordato preventivo, per effetto delle sopravvenienze attive generate ai sensi dell'art. 117, co. 1, CCII e degli apporti finanziari del socio;
  - (ii) la dismissione del complesso edilizio sito in per una superficie di mq 2.103, ritenuto non più funzionale a detta continuità;
- b. che la proposta fatta ai creditori prevede, alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche "APR"):
  1. l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi e dei privilegiati generali ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente, che verranno pagati, ex art. 109, co. 5 CCII, entro e non oltre 30 gg. dall'omologa, per l'importo di € 166.466,72;
  2. il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati ante primo grado ex art. 2751-bis c.c., suddivisi in apposite classi di creditori interessati:

- 2.1. - Classe I, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità: € 725.519,62;
- 2.2.- Classe II, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 46.489,99, oltre la quota parte del 25% del compenso dei professionisti “funzionali” per € 81.380,00, per complessivi € 127.869,99;
- 2.3.- Classe III, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per complessivi € 42.830,92;
- c. che la proposta prevede il pagamento degli altri creditori, interessati dalla domanda e soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione alla stregua dei canoni distributivi della Relative Priority Rule (nel prosieguo anche “RPR”), mediante suddivisione in altre sei classi votanti:
- 2.4.- Classe IV, composta dai Creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021)6, privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/20157, per l'importo di complessivi € 2.549.905,53, soddisfatti principalmente secondo i canoni dell'APR, ai quali, verrà devoluto il retribuito residuo della massa mobiliare destinato ad essere consumato per intero con l'attribuzione alla classe IV, senza esaurire tuttavia il credito che le compete: a tale classe sarà destinato, in aggiunta, anche il retribuito della massa immobiliare (immobile di al netto dell'incidenza delle spese di giustizia) prudenzialmente stimato in € 800.000,00; il credito vantato dagli Istituti di Credito con garanzia (Classe IV) verrebbe così soddisfatto: Credito assistito da garanzia (80% del credito originario): € 1.217.608,19; Credito chirografario ab origine (20% del credito originario): € 109.831,45;
- 2.5.- Classe V, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. - INPS e INAIL – per € 117.373,11; per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. 1 c.c. – Agenzia delle Entrate, nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/998 - Agenzia delle Entrate Riscossione per € 529.336,53), ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 19% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 638.006,36, al 19% soddisfatto per € 121.221,21);
- 2.6.- Classe VI, composta dai Creditori concedenti - , e ( ) - che proseguiranno il rapporto commerciale senza soluzione di continuità e sino alla scadenza, che, in ragione della riserva di proprietà che connota detto rapporto, vengono integralmente soddisfatti in relazione ai beni garantiti dal patto di riservato dominio e, con una percentuale pari al 13% per la parte di credito di € 989.386,57, non assistita da medesima garanzia, quindi per € 128.620,25;
- 2.7.- Classe VII, composta dai creditori chirografari cd. sottosoglia, ovverosia le imprese minori ex art. 2, lett. d), CCII e dai relativi crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c.10, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 13% a fronte d'un credito complessivo di € 7.761,62 e quindi per € 1.009,01;
- 2.8.- Classe VIII, composta dai fornitori chirografari e dai relativi crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c. ai

quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 9% del credito complessivamente vantato pari ad € 339.478,54 e quindi per € 30.553,07;

2.9.- Classe IX, composta da creditori chirografari bancari non assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6,5% a fronte d'un credito complessivo di € 1.324.825,00 e quindi per € 86.113,63;

ritenuto che la proposta di concordato in continuità aziendale è stata ritualmente formulata e che il piano non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuto che il piano e i documenti prodotti, assieme ai documenti integrativi e ai chiarimenti richiesti con decreto 23.1.2023, consentono ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della proposta, anche in confronto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, e che pertanto deve essere dichiarata aperta la procedura *de qua*;

vista la non opposizione del P.M.;

vista l'istanza di proroga delle misure protettive;

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt.40, 47, 84, 85, 87, 88, 107 CCII,

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di (codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_;
- nomina giudice delegato il dott. Carmine Capozzi;
- conferma commissario giudiziale il dott. Marco Buongiorno dell'ODCEC di Lucca;
- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 29 maggio 2023 e la data finale per il giorno 13.6.2023, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che all'esito della votazione il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art.110 CCII;
- fissa termine sino al 10.3.2023 per la comunicazione del provvedimento a cura del commissario giudiziale ai creditori;
- determina in euro 60.000,00, pari al 50% del presumibile esborso, l'ammontare delle spese, da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura che il commissario giudiziale provvederà ad aprire senza indugio;
- stabilisce, ai sensi dell'art. 94, co. 4, CCII, il limite di € 10.000,00 per il quale non è dovuta l'autorizzazione ai sensi del comma 2 ai fini del perfezionamento dell'atto, fatta salva l'informativa al Commissario Giudiziale;
- proroga le misure protettive per tutta la durata della presente procedura e, comunque, sino al limite di dodici mesi previsto dall'art.8 CCII, e fermo il disposto dell'art.55, commi 3°, ultimo periodo, e co.5° CCII;
- dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art.45 CCII;

Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 10/02/2023, su relazione del dr. C. Capozzi, estensore del presente provvedimento.

Il Presidente  
Giulio Lino Maria Giuntoli